

## **Convivenza ultratriennale ed inaccogliabilità della domanda di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio concordatario**

di GIULIA OREFICE

La Suprema Corte conferma l'ormai consolidato orientamento in materia di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario venutosi a formare in seguito al contrasto giurisprudenziale sorto sulla qualificazione o meno in termini di "ordine pubblico italiano" della convivenza coniugale protrattasi per un rilevante arco temporale successivo al matrimonio.

In particolare, nel caso di specie, il Tribunale della Rota aveva dichiarato la nullità del matrimonio celebrato tra le parti per l'omosessualità del marito anche se dal momento della celebrazione del matrimonio erano trascorsi più di dieci anni e dall'unione era nata una figlia.

Come noto, al fine di recepire nell'ordinamento italiano la pronuncia del Tribunale ecclesiastico è necessario che la Corte di Appello si pronunci sulla delibazione della sentenza straniera, in questo caso intesa come decisione dell'ordinamento ecclesiastico.

La Suprema Corte, in linea con la sentenza delle Sezioni Unite n. 16379/2014 e con le ulteriori recenti pronunce sul punto, statuisce che la convivenza prolungata successiva alla celebrazione del matrimonio costituisce manifestazione di volontà per le parti di accettazione del rapporto di coniugio ed incide sull'atto di matrimonio a monte.

Nello specifico, in passato si sosteneva che la convivenza non figurasse tra le norme fondamentali che disciplinano l'istituto del matrimonio e, dunque, non rientrasse nella categoria dell'ordine pubblico italiano, da intendersi quale unica causa ostativa di delibazione della sentenza straniera.

La Suprema Corte a Sezioni Unite ha invece ribadito che la convivenza "come coniugi", pur essendo un elemento indispensabile che attiene al matrimonio quale rapporto e non in via principale al matrimonio quale atto, laddove si sia protratta per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra un'ipotesi di "ordine pubblico italiano".

Pertanto si conclude per l'inammissibilità del ricorso ed il mancato riconoscimento nell'ordinamento italiano della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per vizio genetico del matrimonio-atto.